

A _____

(Ente)

(città)

e, p.c. PERSOCIV – 3° Reparto
viale dell'Università, 4

00185 - Roma

ATTO DI DIFFIDA

Oggetto: Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione prevista dal DPR 1032/73.

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____ e attualmente in

in servizio presso _____ con il prof. prof. di

_____ inquadrato nella Area _____ fascia retr. _____

espone quanto segue:

- l'art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori pubblici, con riferimento alla anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod. Civ. con l'applicazione del **6,91%** sulla intera retribuzione;
- fino al 31.12.2010, l'istituto della indennità di buonuscita, previsto dall'art. 37 del DPR n. 1032/73, prevedeva per il datore di lavoro pubblico un accantonamento del **9,60%** sull' 80% della retribuzione lorda, con una ritenuta a carico del dipendente pari al **2,50%** sull'80% della stessa retribuzione;
- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, assimilata dal 01.01.2011 all'istituto previsto dall'art. 2120 del Cod. Civ., non ha più ragion d'essere la rivalsa da parte dell'Amministrazione della percentuale del 2,50%, visto che lo stesso articolo del Codice stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;
- ciò nonostante, il prelievo del 2,50% dal 01.01.2011 ha continuato e continua tuttora ad essere illegittimamente operato mensilmente sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali.
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012, depositata l'11 ottobre 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1032"*

Premesso quanto sopra, si chiede l'immediata cessazione della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, e la restituzione degli importi finora trattenuti dal 01.01.2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo mensile.

In difetto di adempimento, il sottoscritto si riserva sin d'ora di adire alle sedi giudiziarie competenti. La presente vale quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2943 Cod. Civ.

Distinti saluti.

(firma)

(città)

(data)

- N.B.:**
1. lo schema della presente istanza ripropone quello suggerito da FLP DIFESA con il Notiziario n. 28 del 21.02.2012 integrato solo dall'ultima alinea che fa riferimento alla sentenza della C.C.
 2. da consegnare all'Ente d'appartenenza con raccomandata a mano e inviare a Persociv con lettera semplice, anche cumulata con altre istanze